

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che il DI Rilancio, al pari dei precedenti decreti emanati dal governo per fare fronte all'emergenza pandemica in corso, **nulla ha previsto al fine di rinviare i termini di pagamento delle imposte afferenti i dichiarativi 2020 i quali rimangono fissati per il prossimo 30 giugno.**

A ciò si aggiunga che alcuna modifica è stata prevista alla novellata disciplina in materia di utilizzo in compensazione di crediti tributari, la quale, al pari dei dichiarativi prossimi alla scadenza, non è stata oggetto di attenzione da parte dell'esecutivo.

Ebbene, è evidente che la condizione afferente la previa presentazione della dichiarazione ai fini dell'utilizzo del credito maturato, in una situazione quale quella attuale in cui verosimilmente cause di forza maggiore indurranno professionisti ed imprese a postergare la presentazione dei dichiarativi nonché i relativi versamenti, rappresenta un ulteriore ostacolo per i contribuenti già gravati dalla crisi economica e di liquidità indotta dalla pandemia.

L'unico intervento contenuto nel DI Rilancio in tal senso riguarda l'incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.

Infatti, l'art. 147 del citato decreto, limitatamente all'anno d'imposta 2020, prevede un innalzamento di detto limite a 1 milione di euro. Per il resto tutto rimane immutato: scadenze dei dichiarativi e nuove modalità di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

Compensazioni e obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione

Come ormai noto, dal 1 gennaio 2020 sono entrate in vigore nuove regole sulle compensazioni. Il decreto fiscale 2020 e, in particolare, l'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, ha introdotto una nuova disciplina in merito alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione. Chiarimenti in merito alle novità in commento sono contenuti in seno alla recente risoluzione n.110/E del 31 dicembre 2019 emessa all'uopo dall'Agenzia delle entrate.

Il decreto estende, ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Tale obbligo, invero, era già stato disposto in passato ma limitatamente all'utilizzo in compensazione dei crediti IVA. Ad oggi, invece, l'obbligo risulta di portata molto più ampia.

Sempre la richiamata risoluzione dell'agenzia precisa inoltre che sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla risoluzione medesima ovvero:

- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA.

Per tali tipologie di imposta, dunque, il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.

È bene puntualizzare però che l’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), **anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti**, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui.

Le nuove disposizioni si applichino ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 per cui si evidenzia che la prescrizione in argomento **non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018** per ciò che concerne le imposte sui redditi e relative addizionali, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e l’IRAP. Per i crediti IVA, invece, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, come detto, sussiste anche per l’anno d’imposta 2018.

F24 telematico per tutti

Inoltre, a partire dal 1° gennaio, tutti i contribuenti (e non più solo i titolari di P.IVA) avranno l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Quindi, ad oggi, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

In generale, dunque, tale obbligo sussiste qualora l’F24 esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla già citata risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.110/E, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA;
- e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- f) sostituti d’imposta.

Compensazioni verticali

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24.

Ad esempio, se allo scopo di versare il primo acconto IRPEF per l’anno d’imposta 2020 (codice tributo 4033) di importo supponiamo pari a 7.000 euro, si utilizza nel modello F24 in compensazione il credito IRPEF identificato dal codice 4001 (anno di riferimento 2019) per l’importo di 6.000 euro e si aggiungono 1.000 euro di fondi propri, l’operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento e non sarà invece indispensabile l’utilizzo dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia. Inoltre, in tali circostanze, non sarà necessaria la preventiva presentazione del modello Redditi 2020.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

TBG STUDIO